



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

ORDINANZA SINDACALE N° 31 DEL 22/12/2021

Oggetto: MISURE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID -19 DURANTE IL PERIODO NATALIZIO.

Il Sindaco

considerato che:

- si registrano segnali di lento ma costante aumento della diffusione del virus e che l'evolversi delle varianti, nel quadro della situazione epidemiologica, continua a destare preoccupazione;
- è presumibile che le imminenti festività natalizie, come da consuetudine, siano caratterizzate da un maggior afflusso di persone nelle strade e nelle piazze cittadine per i tradizionali acquisti natalizi con possibili situazioni di maggior assembramento;
- il periodo natalizio può rappresentare una boccata d'ossigeno per il commercio cittadino e che, dopo un lungo periodo di chiusura, le imminenti festività possono costituire un'opportunità di ripresa economica e un'occasione per gli operatori del commercio di recuperare le perdite economiche registrate nei mesi precedenti;
- in particolare nel periodo che va dal 23.12.2021 e fino al 06.01.2022 compresi, le vie e le piazze del centro cittadino richiameranno un considerevole afflusso di persone, particolarmente intenso per tradizione nel periodo sopra indicato;
- l'affollamento di detti siti senza misure preventive e cautelative rischia di essere un veicolo di diffusione del contagio, trasformando un'occasione di festa e di ripresa economica in un aggravarsi del quadro epidemiologico;
- pertanto si rende opportuno adottare misure atte a contenere il diffondersi del virus e nel contempo salvaguardare le aspettative dei cittadini e dei commercianti;

dato atto che:

- è dovere dell'amministrazione comunale adottare provvedimenti che consentano di prevenire il contagio da COVID-19, anche con misure straordinarie ed ulteriori rispetto a quelle già previste dalle attuali norme in essere;
- le probabili situazioni di assembramento nelle vie e nelle piazze del centro cittadino non consentiranno di garantire il distanziamento interpersonale e che quindi si rende necessario, al fine di tutelare la salute delle persone, l'utilizzo di dispositivi di



COMUNE DI ORISTANO

protezione delle vie respiratorie per impedire o quanto meno limitare la diffusione del virus;

ritenuto pertanto necessario, per quanto sopra, adottare idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica;

visti da ultimo il Decreto-legge 26 novembre 2021 n. 172 e l'ordinanza 14 dicembre 2021 del Ministro della Salute;

visto art. 50 del d.lgs n. del 18.08.2000, n. 267;

ordina

1. di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi all'aperto, nelle vie e piazze cittadine sotto individuate con decorrenza dal 23.12.2021 e fino al 06.01.2022 compresi:
 - Via Tirso
 - Piazza Roma
 - Via Diego Contini
 - Via Tharros
 - Corso Umberto (Via Dritta)
 - Via De Castro
 - Via Garibaldi
 - Via Parpaglia
 - Via Mazzini
 - Via Figoli
 - Via Mariano VI
 - Piazza Mariano
 - Piazza Martini
 - Piazza Eleonora
 - Via Eleonora
 - Via Duomo
 - Via Vittorio Emanuele II
 - Via Sant'Antonio
 - Piazza Corrias
2. di confermare altresì quanto disposto con l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 circa l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie all'aperto in tutte le altre zone in cui si determina un'affluenza di persone tale da non garantire il distanziamento interpersonale - quali ad esempio altre vie dello shopping, luoghi di aggregazione, mercati, mercatini natalizi, fiere di vario genere, esposizioni e qualsiasi altro evento organizzato per le festività natalizie all'aperto - e comunque ovunque si configurino assembramenti o affollamenti;
3. non hanno l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie:
 - a) i minori di età inferiore ai sei anni;



COMUNE DI ORISTANO

- b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei dispositivi;
- c) le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo;
- d) i soggetti che svolgono attività sportiva;

dispone altresì

che la presente Ordinanza sia trasmessa:

- al Sig. Prefetto di Oristano;
- al Sig. Questore di Oristano;
- al Comando della Polizia Locale di Oristano;
- al Comando provinciale dei Carabinieri di Oristano;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Oristano;

avverte

che in caso di inottemperanza alle prescrizioni della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 ad euro 1000 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa.

demanda

agli uffici competenti la massima diffusione del presente provvedimento a mezzo comunicato stampa e ogni mezzo ritenuto idoneo per l'informazione alla cittadinanza.

comunica

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna con sede in Cagliari, nella via Sassari 17, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni dalla data di pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, li 22/12/2021

**Sottoscritta dal Sindaco
LUTZU ANDREA
con firma digitale**